



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Prot. N. 0679963 del 28/12/2021 (in corso di registrazione presso gli Organi di controllo)

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 449/1999, che affida all’Amministrazione il compito di definire la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, di predisporre il calendario delle manifestazioni ippiche, di coordinare l’attività degli ippodromi e di determinare gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze;

VISTA la Legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la Legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito, con modifiche dalla Legge 18 novembre 2019 n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali, le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il Decreto n. 9361300 del 4 dicembre 2020 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14;

VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 99872 del 1° marzo 2021, registrata dalla Corte dei conti in data 29 marzo 2021, al n.166, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;

VISTO il D.P.R del 14/05/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 10/06/2021, reg. n. 621, con il quale è stato confermato al dottor Francesco Saverio Abate l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

VISTO il D.D.G. prot. n. 650541 del 10/12/2021, con il quale è stata adottata la Circolare di programmazione delle corse al galoppo per l'anno 2022 e la Circolare di programmazione delle corse al trotto per gli anni 2022 e 2023, come modificata con D.D.G. prot. n. 653891 del 13.12.2021;

VISTO il D.D.G. prot. n. 674323 del 22/12/2021, con il quale, a seguito della disponibilità manifestata dalle società di corse ad avviare regolarmente l'attività di corse dal mese di gennaio 2022, è stato emanato il calendario relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2022, al fine di consentire la predisposizione dei libretti programma e la programmazione delle attività da parte degli operatori ippici;

RAVVISATA l'opportunità di individuare i criteri per la formulazione del calendario nazionale delle corse per l'intero anno 2022, seppure subordinata alla verifica delle risorse stanziare per il comparto ippico mediante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'anno 2022 l'attività di redazione del calendario annuale delle corse deve razionalizzare, su base annuale, il numero delle giornate di corse distinto per disciplina, al fine di giungere ad un più equilibrato rapporto tra funzionalità delle corse, sviluppo agonistico e montepremi.

2. Per l'anno 2022 le giornate di corse dovranno essere individuate nel numero complessivo di 1330, di cui n. 890 al trotto e n. 440 al galoppo.

Art. 2

Su base annuale, il calendario nazionale delle corse ippiche per l'anno 2022 osserva i seguenti criteri generali:

a. le giornate di corse, da attribuire agli ippodromi, sono definite su base annuale tenuto conto del numero delle giornate assegnate nel triennio 2019-2021 e delle risorse finanziarie disponibili. Qualora



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

un impianto non abbia svolto in tale periodo attività di corse, le giornate di corse saranno assegnate tenuto conto del periodo di attività e delle risorse finanziarie disponibili;

b. il calendario annuale e le relative dotazioni dei Grandi Premi del trotto di cui al D.D.G. prot. n. 674323 del 22/12/2021, viene confermato all'esito degli accordi raggiunti in sede dell'Unione Europea del Trotto, tenendo conto anche delle risorse finanziarie disponibili;

c. il calendario annuale e le relative dotazioni delle corse di Gruppo e Listed di galoppo viene emanato a seguito della classificazione operata dal Comitato Pattern Europeo sulla base dei rating dei cavalli partecipanti alle corse e delle disposizioni contenute nell'European Pattern Book che disciplinano le corse di Gruppo e Listed dei diversi paesi aderenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

d. su base annuale, il numero di giornate di corse per singolo giorno e nel totale annuale deve essere tale da garantire una distribuzione territoriale il più possibile omogenea tra gli ippodromi in attività, attraverso l'individuazione di campi con distinte dotazioni, individuate in funzione dell'eventuale concomitanza con giornate di particolare rilevanza;

e. su base annuale, l'assegnazione del montepremi, da attribuire agli ippodromi, è definito tenuto conto del rapporto costo/benefici, dell'esigenza di razionalizzare la distribuzione dei campi e in funzione altresì del montepremi medio per giornata del triennio 2019-2021, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili. Qualora un impianto non abbia svolto in tale periodo attività di corse, il criterio dell'ultimo triennio è rapportato al periodo di attività;

f. deve essere evitata la sovrapposizione tra ippodromi limitrofi per specialità, in considerazione della collocazione geografica e del bacino di utenza tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina;

g. l'attività è organizzata su sei giorni la settimana, ordinariamente da martedì a domenica, salvo festività. Il numero massimo delle corse disputabili per giornata è stabilito in sette per il trotto ed in sei per il galoppo salvo autorizzazione, previa richiesta da parte delle società interessate, di un maggior numero di corse, in occasione di manifestazioni di particolare interesse;

h. il recupero di convegni o corse non disputati è escluso qualora la mancata effettuazione dipenda da cause non riconosciute di forza maggiore dall'Amministrazione oppure da scioperi. In tal caso l'Amministrazione si riserva l'utilizzo delle relative risorse nell'ambito della programmazione nazionale tenendo conto della collocazione geografica e del bacino di utenza;

i. in caso di revoca del riconoscimento alla singola Società di corse l'Amministrazione ha facoltà di assegnare ad altri ippodromi le giornate di corse inserite in calendario.

Art. 3

1. La programmazione delle corse degli ippodromi in attività nella singola giornata è articolata, salvo esplicita autorizzazione, nella fascia oraria tra le 12,00 e le 20,30, che nel periodo estivo, che decorre dal 11 giugno 2022 al 3 settembre 2022, si estende sino alle 23,30 (orario di partenza dell'ultima



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

corsa della giornata). Per il pagamento dei compensi dovuti agli addetti al controllo e disciplina corse l'indennità notturna sarà corrisposta per le giornate in cui l'ultima corsa parte dopo le ore 22.00.

Art. 4

1. Al fine di ottimizzare la programmazione delle corse, l'Amministrazione può autorizzare uno scostamento in aumento o in diminuzione, comunque sino al 30%, rispetto all'importo premi stabilito negli allegati denominati "giornate e stanziamento" corrispondente al meeting o al campo assegnato.
2. La predisposizione dei libretti-programma deve avvenire in ogni caso nel rispetto dello stanziamento massimo previsto per il singolo ippodromo e osservando le disposizioni dirette ad evitare sovrapposizioni con ippodromi limitrofi per specialità nella formulazione delle corse, tenuto conto della collocazione geografica e del bacino di utenza tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina.
3. Per la programmazione delle corse al trotto, per i convegni individuati come meeting e campi 1, le corse deve essere effettuata con l'importo del premio massimo stabilito nelle tabelle previste dalla Circolare di programmazione delle corse al trotto, mentre quella per i convegni individuati come campi 2 e 3 con dotazioni intermedie o minime.

Art. 5

L'Amministrazione opera il monitoraggio sulle risorse utilizzate per il montepremi, provvedendo, ove necessario, a rimodulare le dotazioni dei campi di cui al precedente articolo 4.

Il Capo Dipartimento
Francesco Saverio Abate

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)